

MAG 2 FINANCE SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE IN MILANO - VIA ANGERA 3
CAPITALE SOCIALE: EURO 701.474,64.= interamente versato
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE
DEL REGISTRO IMPRESE DI MILANO: 06739160155
REA CCIAA MILANO 1128083 - UIC 15563
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A140292
Elenco ex art. 111 TUB matricola 7 cod. meccan. 31339

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AI SENSI DELL'ART. 2409-TER DEL CODICE CIVILE (ART. 14 D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39) PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2024
All'Assemblea dei soci della società MAG 2 FINANCE SOCIETA' COOPERATIVA

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società MAG 2 FINANCE SOCIETA' COOPERATIVA, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico 31 dicembre 2024, nonché dalla Nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, senza avvalersi della facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 6 del Codice Civile. In base agli elementi probativi acquisiti, sono giunto alla conclusione che:

- a) gli Amministratori, come previsto dal paragrafo 22 dell'OIC 11 hanno effettuato una valutazione circa la sussistenza del presupposto di continuità aziendale per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data del bilancio. In seguito a tale valutazione prospettica, gli Amministratori non hanno identificato una significativa incertezza in merito a tale capacità;
- b) la valutazione degli Amministratori circa il presupposto di continuità aziendale ha tenuto conto anche degli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio come previsto dal principio ISA Italia 570.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio

Responsabilità degli Amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Tale informativa si è resa particolarmente necessaria, in quanto lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio 2022 (purtroppo ancora in corso al momento di redigere la presente) e da ultimo il conflitto israelo-palestinese hanno provocato effetti pesanti su molti mercati a partire da quello dell'energia che ha subito aumenti devastanti per molte aziende, senza risparmiare quelli finanziari con conseguente aumento dei tassi di interesse che hanno subito andamenti assai significativi.

Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Il mio obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile

e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

a) Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

b) Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Il conflitto russo-ucraino, con le conseguenti ripercussioni negative sui mercati finanziari, sta affliggendo ancora i primi mesi del 2025. Nel 2025 la cooperativa ha continuato l'attività di erogazione dei finanziamenti formalizzando l'erogazione dei servizi accessori richiesti dall'art.111 del TUB.

c) Continuità aziendale

A questo proposito ritengo particolarmente opportuno per la società, il perfezionamento di un sistema di controllo, reso peraltro oggi giorno ancora più stringente e puntuale dopo l'entrata a regime del Decreto Legislativo n.14 del 12.1.19 relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che consenta la pronta percezione di eventuali segnali di crisi o comunque di difficoltà reddituali, patrimoniali o finanziarie e ciò anche alla luce della situazione generale sopra illustrata.

Relativamente all'attività della Società, nonostante i risultati negativi degli ultimi esercizi, ho motivo di ritenere che la stessa continuerà ad operare sul mercato senza alcuna interruzione.

Il tutto nella prospettiva della continuità aziendale, come da informazioni assunte direttamente dagli Amministratori circa la sussistenza di tale presupposto. Sottolineo peraltro che il flusso di comunicazioni con il Consiglio di Amministrazione è continuo e costante.

Mutualità prevalente

La cooperativa rispetta le condizioni di Mutualità prevalente stabilite nell'art. 2513 c.c. per il parametro di cui al punto a) del 1° comma relativamente ai ricavi delle prestazioni di servizi verso i soci come risulta dal seguente prospetto:

| <i>Prospetto dei Parametri di Mutualità Prevalente (Valori in migliaia di €)</i> | | | | |
|--|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| Voce del Conto Economico | Importo | | % riferibile a soci | Condizioni di prevalenza |
| | Scambio vs. soci | Totale voce | | |
| Interessi attivi sui crediti verso la clientela e altri servizi ai soci | 35 | 66 | 53 % | SI |

La cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative nella sezione "mutualità prevalente" al n. A140292. La mutualità fra i soci si attua attraverso la possibilità di conferire capitale che verrà utilizzato per erogare prestiti e servizi ai soci impegnati in progetti che abbiano un valore sociale condiviso dalla base dei soci, secondo quanto previsto dall'artt. 4 e 5 dello statuto sociale.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, gli Amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Sono state rispettate le norme civilistiche circa le valutazioni e le quantificazioni degli elementi dell'attivo, del passivo e del conto economico. La Nota Integrativa riporta le informazioni ex art. 2427 sul contenuto delle varie voci dello stato patrimoniale e del conto economico. In particolare, la società non ha concesso garanzie, non ha impegni né passività potenziali o accordi non risultanti dallo stato patrimoniale per i quali siano rese informazioni nella Nota Integrativa.

Considerate le risultanze dell'attività svolta e rilevato che l'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con una perdita di €. 37.141,00, esprimo un giudizio senza rilievi.

Milano, 14 aprile 2025

Il Revisore Unico

Daniilo Giovanni Guberti

